

## **La sentenza Cesarano. La CEDU si confronta con ipotesi specifiche sinora inesplorate e spiega come i principi Scoppola debbano trovare applicazione**

NOTA A CORTE EDU, SEZIONE I, SENTENZA 17 OTTOBRE 2024,  
RICORSO N. 71250/16, CAUSA CESARANO C. ITALIA

*Massimo Di Benedetto\**

La pronuncia che si annota opera una ragionevole e ragionata *actio finium regundorum* dei c.d. “fratelli minori” di *Scoppola*, precisando che il ricorrente del caso concreto non rileva come tale (e, pertanto, non può lamentare d’aver subito anche lui la violazione accertata nel *leading case*), atteso che la sua fattispecie non è pienamente sovrapponibile a quella sottoposta all’attenzione della Grande Camera nel citato, noto precedente.

Volendo sforzarsi di compendiare il principio di diritto enucleabile dalla pronuncia che s’annota, potrebbe tanto sancirsi: “*In applicazione del generale principio di retroattività in mitius, allorché si tratti di individuare la versione più favorevole di una norma sul trattamento sanzionatorio risultante dalla scelta, da parte dell’imputato, di un rito alternativo, occorre guardare, come dies a quo da considerare per l’esame delle versioni della norma, al momento in cui, in giudizio, l’imputato decide di usufruire del modello procedurale in questione (e non al precedente momento di commissione del fatto di reato).*”

*Pertanto, con specifico riguardo al rito abbreviato (comportante una riduzione di pena che, nel tempo, non è sempre stata la medesima, in particolar modo prevedendosi, prima, che per i delitti punibili con l’ergastolo il rito non fosse ammissibile; poi, che all’ergastolo venisse sostituita la reclusione per trenta anni; successivamente, che tale sostituzione operi solo a fronte di una condanna all’ergastolo senza isolamento, laddove la condanna all’ergastolo con isolamento viene commutata, per il rito, in ergastolo senza isolamento), non v’è alcuna violazione convenzionale allorché l’imputato, che ha commesso il fatto in un momento in cui neppure avrebbe potuto chiedere il rito abbreviato per tale fatto, venga condannato all’ergastolo senza isolamento diurno, in luogo dell’ergastolo con isolamento, se egli ha chiesto e ottenuto l’accesso al rito in un momento in cui tale era lo scenario sanzionatorio previsto dalla normativa in vigore (in quanto già da tempo era stato normativamente chiarito che la condanna - più mite - a trenta anni di reclusione sostituisce, come beneficio del rito, soltanto quella all’ergastolo senza isolamento)”*.

La pronuncia appare condivisibile, avendo operato un ragionato sforzo per portare a sintesi e declinare in relazione a ipotesi pratiche specifiche, con

---

(\*) Avvocato dello Stato.

cui la CEDU non si era mai confrontata, peculiari principi generali più e più volte sanciti in astratto, ma mai portati a concreta applicazione.

La sentenza *Cesarano*, infatti, conferma quanto sancito nel caso *Scoppola* circa l'operatività del principio di retroattività favorevole, e opportunamente chiarisce agli interpreti come, in concreto, il principio dovrà operare allorché la versione più favorevole della norma previsiva dello sconto di pena nel rito alternativo sopraggiunga al momento in cui l'imputato ha chiesto e ottenuto l'accesso al rito.

E invero, nel caso *Scoppola* l'attenzione del Giudice convenzionale era essenzialmente focalizzata sulla risoluzione della questione del se tale norma, formalmente procedurale, potesse rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 7; risolvendo nell'affermativo la questione, la Corte EDU non veniva, tuttavia, chiamata all'individuazione, in concreto, dell'arco temporale da considerare al fine di saggiare il grado di severità delle varie norme, per l'assorbente ragione che, in quel caso (a differenza che nel caso che ne occupa) l'imputato aveva chiesto e ottenuto l'accesso al rito in un momento in cui la pena prevista era più lieve rispetto a quella a lui poi applicata in ragione di *ius superveniens*, successivo alla sua richiesta di accesso al rito.

Quindi, nel caso *Cesarano*, per la prima volta, il Giudice convenzionale è chiamato a declinare le modalità di applicazione concreta del principio di retroattività favorevole con riguardo alla fattispecie fattuale (ben lontana da quella del caso *Scoppola*) dell'imputato che chiede il rito abbreviato non soltanto a fronte di fatti commessi quando neppure avrebbe potuto accedere al rito, ma in un momento in cui la versione astrattamente più favorevole (almeno in punto di sconto di pena) dell'istituto era già stata normativamente superata da molto tempo.

Ciò posto, si ribadisce che opportunamente la Corte EDU segnala come al momento in cui ha commesso il fatto, il ricorrente neppure avrebbe potuto accedere al rito abbreviato; rilievo assai utile per mettere a fuoco la circostanza che, nel caso che ne occupa, non si pone alcun problema di *irretroattività sfavorevole* (principio, e costituzionale e convenzionale, che, come noto, a differenza di quello di *retroattività favorevole*, è assolutamente inderogabile e da rigorosamente interpretare, senza eccezioni di sorta, in senso di favore all'imputato); e principio che, in effetti, una qualche considerazione poteva richiedere in relazione al fatto storico di *Scoppola* (avendo questi chiesto e ottenuto l'abbreviato prima della sopravvenienza normativa che ha modificato *in peius* il trattamento sanzionatorio).

Si pone la questione, ben diversa, della *retroattività favorevole* eventualmente non riconosciuta a vantaggio del reo.

Orbene, la specificità della situazione fattuale (assai diversa dal *leading case Scoppola*) ben spiega perché, allora, la Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione convenzionale, e quest'oggi no. Come lumeggiato nel §

81 della pronuncia in esame, “... a differenza del ricorrente nella causa Scoppola (sopra citata), il quale richiese il giudizio abbreviato all’udienza preliminare immediatamente dopo l’emanazione della Legge n. 479 del 1999, nel caso di specie il ricorrente non si avvale della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato alla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, come avrebbe avuto diritto a fare in base alle disposizioni transitorie rilevanti. Al contrario, scelse deliberatamente di presentare tale richiesta diversi anni dopo, dopo essere stato nuovamente rinviato a giudizio, il 2 ottobre 2012 (si veda § 14)...”.

Si tratta di un approdo interpretativo logico, innanzitutto, se di per sé considerato. Opportunamente, al riguardo, il Giudice convenzionale (cfr. §§ 77-78) discorre di “accordo tra imputato e Stato”, e precisa che (v. § 79) “... è la pena applicabile al momento dell’accordo in questione che l’imputato sceglie di accettare; pertanto, è quella pena che deve essere confrontata con le pene successive previste dal legislatore nel contesto del giudizio abbreviato per identificare la legge più favorevole, mentre le pene applicabili nell’ambito del giudizio abbreviato prima che l’imputato abbia scelto di essere giudicato con tale procedimento rimangono inapplicabili alla sua situazione specifica”.

In questa prospettiva, non può che stressarsi con forza che, se è vero che il principio di retroattività favorevole può applicarsi anche in relazione a norme diverse da quelle formalmente sostanziali che prevedono le cornici edittali (norme che concretano il terreno d’elezione dell’applicabilità del detto principio), è pur vero che, una volta ammessa la possibilità di considerare l’art. 442 c.p.p. ai fini della retroattività favorevole, deve pur sempre tenersi a mente - come il Giudice convenzionale condivisibilmente fa - che la possibilità di incisione sulla dosimetria della pena ad opera di tale norma richiede necessariamente un preventivo atto di volontà dell’imputato, che, appunto, dovrà scegliere, rispettando forme e modi del rito, di accedere al procedimento alternativo cui l’art. 442 c.p.p. è dedicato.

Diversamente dalla norma penale incriminatrice, che è sempre e automaticamente il parametro normativo che il giudicante penale considera per accertare sia l’an della sussistenza del reato che il *quantum* della reazione sanzionatoria, l’art. 442 c.p.p. potrà incidere sulle sorti sanzionatorie dell’imputato unicamente nel caso in cui questi decida di accedere al rito abbreviato; ciò che rende ineccepibile il rilievo della Corte EDU secondo cui a doversi considerare “è la pena applicabile al momento dell’accordo in questione che l’imputato sceglie di accettare” nonché (giusta la giurisprudenza Scoppola, appunto confermata e opportunamente chiarita, dalla sentenza Cesarano, in relazione alla peculiare ipotesi di che trattasi) la pena prevista da disposizioni a quella successive.

Ancora, il pregio della precisazione che la Corte EDU opera con la sen-

tenza in esame si apprezza altresì se si prende in considerazione l'ipotesi interpretativa alternativa a quella prescelta dal Giudice convenzionale, *id est* la tesi opposta che avrebbe condotto, anche in questo caso, ad una pronuncia di accertamento di violazione.

In questo senso, si osserva che sarebbe francamente irragionevole accettare uno scenario giuridico in cui un reo che commette un fatto di reato in un momento in cui neppure avrebbe potuto accedere ad un rito alternativo, e che vada ad attivare tale modulo processuale molti anni dopo, allorché tra le caratteristiche del rito v'è uno sconto di pena di un certo tipo, possa pretendere che, comunque per il resto applicandosi il modulo procedurale in vigore al momento della sua richiesta, tuttavia, in relazione alla specifica questione della dosimetria della pena per il caso di condanna, gli sia applicata la versione, ancora più favorevole, del rito abbreviato che (dopo la commissione del suo fatto) era per un periodo stata in vigore.

Nessuna ragione giuridica, ma neppure soltanto sostanziale, in effetti, avrebbe mai permesso di ratificare una siffatta proposta interpretativa, rilevato che:

- al momento della commissione del fatto, neppure avrebbe potuto accedere al rito (con la conseguenza che già la possibilità di accedere al rito contratto, sia pure con la riduzione di pena non migliore tra quelle storicamente previste dall'ordinamento italiano, concreta una sopravvenienza favorevole in punto di trattamento sanzionatorio);

- al momento in cui chiede di accedere al rito, tra le conseguenze pratiche del modulo procedurale che accetta (conseguenze che, è noto, certo non si esauriscono nella riduzione di pena - anche perché, vale ricordare, chi chiede il rito abbreviato non è necessariamente un colpevole, né necessariamente sarà condannato) v'era lo sconto di pena nella misura che gli è stato applicato. Nessuna aspettativa o affidamento, pertanto, viene tradito neppure a voler considerare questo momento (oltre al *tempus commissi delicti*).

Se, pertanto, la Corte EDU ha sancito, nel caso *Scoppola*, che il Legislatore domestico non può farsi scudo della qualificazione come norma di interpretazione autentica per retroattivamente incidere, in senso deteriore, sullo sconto di pena previsto dal rito abbreviato in relazione ai processi per cui, prima dell'approvazione della norma di interpretazione autentica, gli imputati avevano già chiesto e ottenuto l'accesso al rito, comprensibilmente il Giudice convenzionale ha, in senso eguale e contrario, precisato che nessuna violazione convenzionale sussiste se l'imputato ottiene lo sconto di pena previsto dalla norma in vigore al momento in cui egli chiede di poter accedere al rito (quand'anche una versione antecedente della norma sulla dosimetria della pena in punto di abbreviato prevedesse un trattamento di maggior favore).

Nell'un caso e nell'altro, del resto, la Corte EDU ha ragionato nello stesso modo, *id* come *expressis verbis* chiarito nella pronuncia in esame: il momento che segna il *dies* da considerare per intercettare la versione della norma più favorevole è quello dell'accordo tra imputato e Stato (cfr. §§ 77-79).

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, sentenza 17 ottobre 2024, ricorso n. 71250/16 (24 novembre 2016), causa Cesarano c. Italia - Pres. Ivana Jelić; Giud. Alena Poláčková, Péter Paczolay, Gilberto Felici, Erik Wennerström, Raffaele Sabato, Alain Chablais (\*)**

Art. 7 • Pena più severa • Rifiuto dei tribunali nazionali della richiesta del ricorrente per una riduzione della pena dall'ergastolo a trent'anni di reclusione, dopo che egli aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato • Valutazione non *in abstracto*, ma basata su circostanze specifiche del caso • Il ricorrente non ha diritto a una pena di trent'anni di reclusione, dato che il rito abbreviato è stato richiesto molto tempo dopo la modifica del quadro normativo in termini più severi, con quella pena sostituita dall'ergastolo senza isolamento diurno • Le scelte procedurali di un imputato e le successive condizioni di un accordo tra l'imputato e lo Stato sono fondamentali per quanto riguarda la pena applicabile • La durata della pena ridotta, da imporre in caso di condanna, deve essere chiaramente identificata dalla legge in vigore al momento dell'accordo • Identificazione della legge più favorevole tra tutte le leggi in vigore nel periodo tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva, strettamente legata all'accordo dei tribunali nazionali con la richiesta del ricorrente di essere giudicato con rito abbreviato • Reati punibili con l'ergastolo con isolamento diurno ma il ricorrente, dopo il processo con rito abbreviato, condannato all'ergastolo senza isolamento diurno, pena più favorevole.

Art. 6 § 1 (penale) • Giusto processo • Richiesta di rito abbreviato che costituisce una rinuncia inequivocabile a determinate garanzie procedurali in cambio di determinati vantaggi, compreso l'ergastolo senza isolamento diurno • Nessuna aspettativa legittima sulla base del quadro giuridico vigente al momento dell'irrogazione di un'altra sentenza • Imposta una pena prevedibile.

Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

#### INTRODUZIONE

1. Il caso riguarda il rifiuto, da parte dei tribunali nazionali, della richiesta del ricorrente di ridurre la sua pena dall'ergastolo a trent'anni di reclusione sulla base, a suo avviso, dalla scelta di essere giudicato con rito abbreviato. A differenza del caso *Scoppola c. Italia* (n. 2) ([GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009), il ricorrente è stato ammesso a tale rito quando la legge da lui individuata come *lex mitior* (legge n. 479 del 1999) non era più in vigore. Il ricorso solleva questioni relative all'articolo 7 e all'articolo 6 § 1 della convenzione.

2. La questione sottoposta alla Corte è se, alla luce dei principi stabiliti in *Scoppola* (sopra citata), il periodo temporale da considerare per l'identificazione della legge più fa-

---

(\*) Traduzione non ufficiale della sentenza a cura della Dott.ssa Edina Eszeny dell'Ufficio CEDU dell'Avvocatura Generale dello Stato.

vorevole decorra *in abstracto* dal momento della commissione del reato fino alla condanna definitiva o se, nei casi di procedimenti semplificati - che dipendono da una richiesta dell'imputato - il termine temporale debba iniziare dal momento in cui tale richiesta è formulata.

#### IN FATTO

3. Il ricorrente è nato nel 1954 ed è attualmente detenuto a vita a L'Aquila. È rappresentato dall'avvocato M. Vetrano, con studio a Napoli.

4. Il Governo è rappresentato dal loro agente, Avvocato dello Stato L. D'Ascia.

5. I fatti oggetto della causa possono essere riassunti come segue.

#### I. IL PRIMO RINVIO A GIUDIZIO DEL RICORRENTE

6. Nel 1995 il ricorrente è stato rinviato a giudizio insieme ad altri coimputati per accuse di omicidio di massa (strage) e omicidio, crimini commessi nel 1983, che, all'epoca, erano punibili cumulativamente con una pena di ergastolo con isolamento diurno. Al momento del processo del ricorrente, gli imputati passibili di una condanna all'ergastolo non potevano essere giudicati con il rito abbreviato, un processo semplificato che comportava una riduzione della pena in caso di condanna.

7. La legge n. 479 del 16 dicembre 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, ha reintrodotto per gli imputati passibili di ergastolo la possibilità di essere giudicati con rito abbreviato (per una cronologia delle disposizioni interne pertinenti, si veda ai paragrafi 29-33). Modificando l'articolo 442 § 2 del Codice di procedura penale ("il CPP"), tale legge prevedeva che, nel caso in cui il reato commesso dall'imputato fosse punibile con l'ergastolo, la pena appropriata, in seguito a una condanna con rito abbreviato, sarebbe stata di trent'anni di reclusione (si veda § 30).

8. In virtù dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000, modificato e convertito nella legge n. 144 del 5 giugno 2000 (entrata in vigore l'8 giugno 2000), agli imputati passibili di ergastolo era consentito chiedere di essere giudicati con rito abbreviato all'udienza successiva, purché le udienze istruttorie fossero ancora in corso nel loro caso, sia in primo grado che in appello.

9. Al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, il procedimento a carico del ricorrente era pendente in primo grado e le udienze istruttorie erano in corso. Pertanto, in quel momento, il ricorrente aveva la possibilità di chiedere di essere giudicato con rito abbreviato e, eventualmente, di ottenere una riduzione della pena dall'ergastolo a trent'anni di reclusione. Tuttavia, non l'ha fatto. Dalla documentazione processuale risulta che alcuni dei suoi coimputati hanno richiesto e ottenuto il rito abbreviato.

10. Il 24 novembre 2000 è entrato in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000. L'articolo 7(1) del decreto-legge stabiliva che il termine "ergastolo", come riferito nella legge n. 479 del 1999, dovesse essere inteso come "ergastolo senza isolamento diurno". In altre parole, solo coloro soggetti a una pena dell'ergastolo senza isolamento diurno potevano per una riduzione della pena a trent'anni di reclusione, mentre coloro passibili di ergastolo con isolamento diurno, come il ricorrente, potevano attivarsi per chiedere, in caso di giudizio con rito abbreviato, solo una riduzione a ergastolo senza isolamento diurno.

#### II. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DELLA CORTE DI ASSISE DI NAPOLI

11. Il 25 ottobre 2007 il ricorrente è stato condannato dalla Corte di Assise di Napoli, a seguito di un processo con rito ordinario. La pena inflitta al ricorrente in quella fase del procedimento non è chiara dagli atti del caso.

12. Il 17 settembre 2009, mentre il procedimento a carico del ricorrente era pendente in appello, la Corte, nella sentenza *Scoppola* (sopra citata), ha concluso che l'Italia non aveva adempiuto al suo obbligo di concedere al ricorrente in quel caso - che aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato mentre era in vigore la legge n. 479 del 1999, ma era stato condannato all'ergastolo - il beneficio di una riduzione della sua pena a trent'anni di reclusione come prescritto da tale legge, in violazione dell'articolo 7 della Convenzione. La Corte ha inoltre concluso che l'articolo 6 § 1 della Convenzione era stato violato a causa della frustrazione dell'aspettativa legittima del ricorrente secondo cui trent'anni di reclusione erano la pena massima a cui era passibile.

### III. ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA E RINVIO DEL CASO

13. Il 19 febbraio 2010 la Corte di Assise d'Appello di Napoli ha annullato la condanna del ricorrente e ha rimesso gli atti al pubblico ministero di Roma, che è stato ritenuto competente per la trattazione del caso.

14. Il 15 maggio 2012 il ricorrente è stato nuovamente rinviato a giudizio per le stesse accuse del 1995. Nell'udienza preliminare tenutasi il 2 ottobre 2012, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato.

15. Con l'obiettivo di incorporare nel sistema nazionale le conclusioni della Grande Camera nella sentenza *Scoppola* (sopra citata), la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 210 del 3 luglio 2013, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 7(1) del decreto-legge n. 341 del 2000 (per ulteriori dettagli, si veda § 35 *et seq.*).

16. Tuttavia, tale conclusione non ha influenzato la validità della disposizione nel caso del ricorrente. Infatti, la sostituzione della pena di trent'anni di reclusione con quella dell'ergastolo senza isolamento diurno è rimasta valida per i casi in cui il rito abbreviato era stato avviato a partire dal 24 novembre 2000, ossia la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000.

### IV. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI ROMA

17. Il 26 settembre 2013, a seguito di un processo con rito abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare di Roma ha ritenuto il ricorrente colpevole come da imputazione e lo ha condannato all'ergastolo senza isolamento diurno, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-legge n. 341 del 2000. Per quanto riguarda la pena inflitta al ricorrente, il giudice ha tenuto conto di alcune circostanze aggravanti (tra cui il numero di individui coinvolti nella commissione dei reati, le motivazioni spregiavole alla base della loro commissione e la presenza di premeditazione), dell'estrema gravità degli atti attribuibili al ricorrente e del fatto che questi aveva precedentemente partecipato in altri reati gravi, tra cui oltre quaranta omicidi, estorsioni, reati di stampo mafioso e reati connessi alle armi.

18. Riguardo alla richiesta del ricorrente di una riduzione della sua pena a trent'anni di reclusione alla luce della sentenza *Scoppola* (sopra citata), il giudice dell'udienza preliminare ha dettagliato i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza *Giannone* (si veda § 43 *et seq.*) e ha osservato che la situazione del ricorrente non era comparabile a quella del ricorrente nella sentenza *Scoppola* (sopra citata) poiché non aveva né richiesto né ottenuto il giudizio con rito abbreviato mentre era in vigore la legge n. 479 del 1999. Pertanto, il giudice ha respinto la richiesta del ricorrente.

19. Infine, in merito alla richiesta del ricorrente di sollevare una questione di costituzionalità dell'articolo 7 del Decreto-legge n. 341 del 2000, il giudice ha osservato che, con sentenza n. 210 del 2013 (si veda § 35), la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale l'articolo 7(1) del Decreto-legge n. 341 del 2000, affermando che tale disposizione era pregiudizievole

per i soggetti in situazioni identiche a quella del ricorrente nella sentenza *Scoppola* (sopra citata). Tuttavia, la disposizione in questione non era applicabile al ricorrente nel caso in esame, poiché, a differenza del sig. *Scoppola*, non aveva ottenuto il giudizio con rito abbreviato mentre era in vigore la legge n. 479 del 1999.

20. La sentenza è stata depositata presso la cancelleria il 6 dicembre 2013.

#### V. LA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE D'APPELLO DI ROMA

21. Il ricorrente ha presentato un appello. Per quanto riguarda la pena inflitta, ha fatto nuovamente riferimento ai principi enunciati nella sentenza *Scoppola* (sopra citata) e ha chiesto una riduzione della sua pena a trent'anni di reclusione, che, egli ha sostenuto, rappresentava la pena più favorevole prevista tra tutte le leggi in vigore nel periodo tra la commissione dei reati e l'emissione della sentenza definitiva.

22. Il ricorrente ha, inoltre, chiesto nuovamente di sollevare una questione relativa alla costituzionalità dell'articolo 7 del Decreto-legge n. 341 del 2000. Egli ha sostenuto che la questione sottoposta alla Corte Costituzionale, che aveva dato luogo alla sua sentenza n. 210 del 2013 (ossia, *Ercolano* - si veda § 35 *et seq.*) riguardava una situazione diversa dalla sua, in quanto, a differenza di quanto accaduto in quel caso, nel suo caso il procedimento di merito era ancora pendente.

23. Il 4 novembre 2014 la Corte di Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna del ricorrente e ha respinto la sua richiesta di riduzione della pena. Avallando le argomentazioni del giudice per l'udienza preliminare, la Corte di Assise d'Appello ha ribadito che la situazione del ricorrente differiva da quella del ricorrente nel caso *Scoppola* (sopra citata). Richiamandosi, a sua volta, alla sentenza della Corte di Cassazione nel caso *Giannone* (si veda § 43 *et seq.*), la Corte di Assise d'Appello ha ritenuto che, nel caso del ricorrente, l'identificazione della pena applicabile fosse strettamente collegata al momento in cui egli aveva avuto accesso al rito abbreviato.

24. In sintesi, era la data della richiesta di ammissione al rito abbreviato a determinare la sanzione applicabile in relazione al reato commesso.

25. La Corte di Assise d'Appello ha quindi concluso che, conformemente alla consolidata giurisprudenza interna (si veda §§ 41-42), i principi stabiliti nel caso *Scoppola* (sopra citata) non potevano essere applicati al caso in esame.

26. Con riferimento alla questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente, la Corte di Assise d'Appello ha ritenuto che il fatto che, nel caso di *Ercolano*, la pena dell'imputato fosse divenuta definitiva non avesse alcun impatto sulle conclusioni della Corte Costituzionale. In effetti, la natura sostanziale della riduzione della pena era strettamente collegata al tipo di procedimento seguito nel caso specifico. La Corte di Assise d'Appello ha ritenuto che la cosiddetta "legge di interpretazione autentica" (cioè, l'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000) fosse stata già giudicata "insostenibile" dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (nel caso *Scoppola*, sopra citata) e dalla Corte Costituzionale (nella sentenza n. 210 del 2013), in quanto privava il potenziale beneficiario di una legittima aspettativa quando l'accesso al rito abbreviato fosse già avvenuto. Tale tesi rimaneva valida indipendentemente dal fatto che il procedimento penale fosse definitivo (come nel caso *Ercolano*) o pendente (come nel caso del ricorrente).

#### VI. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

27. Con la sentenza n. 26519 del 7 gennaio 2016, depositata presso la cancelleria il 24 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'appello del ricorrente per motivi di diritto. Facendo affidamento sulla propria giurisprudenza (in particolare la sentenza n.

34233 del 19 aprile 2012, nota come *Giannone*; si veda § 43) e avallando le motivazioni dei giudici di grado inferiore, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nel caso del ricorrente, non si poneva alcuna questione in merito all'applicazione della normativa successiva più favorevole, considerando che al momento in cui egli aveva ottenuto il giudizio con rito abbreviato, era in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000. A tale riguardo, la circostanza sottolineata dal ricorrente che il procedimento nel suo caso era ancora pendente fosse irrilevante. Pertanto, il ricorrente non aveva diritto a una riduzione della pena poiché non aveva richiesto l'accesso al rito abbreviato secondo le disposizioni della legge n. 479 del 1999.

28. Confermando la motivazione dei giudici di grado inferiore, la Corte di Cassazione ha altresì respinto la richiesta del ricorrente di sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale.

#### QUADRO GIURIDICO E PRASSI RILEVANTI

##### I. QUADRO GIURIDICO NAZIONALE

###### **A. Il rito abbreviato**

29. Il rito abbreviato è disciplinato dagli articoli 438 e 441-443 del Codice di Procedura Penale. Si basa sul presupposto che un caso possa essere deciso allo stato degli atti all'udienza preliminare. La richiesta di procedere con il rito abbreviato può essere presentata oralmente o per iscritto in qualsiasi momento prima che le parti abbiano formulato le loro conclusioni all'udienza preliminare. Se si segue il rito abbreviato, l'udienza si svolge in forma non pubblica e seguono le richieste, oralmente formulate, dalle parti; in linea di principio, esse devono fondare le loro argomentazioni sugli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, sebbene, in via eccezionale, possa essere ammessa la prova testimoniale. Se il giudice dichiara l'imputato colpevole, la pena inflitta è ridotta di un terzo (articolo 442 § 2).

###### **B. Modifica dell'articolo 442 del CPP tramite la legge n. 479 del 16 dicembre 1999**

30. Con la legge n. 479 del 16 dicembre 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, il Parlamento ha reintrodotta la possibilità, in precedenza negata (si veda § 34), per un imputato passibile di ergastolo di optare per il rito abbreviato. L'articolo 30 prevede quanto segue:

###### Articolo 30

“All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

...

(b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta”.

###### **C. Decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000**

31. Il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore lo stesso giorno e convertito in legge n. 4 del 19 gennaio 2001, intendeva fornire “l'interpretazione autentica” della seconda frase del paragrafo 2 dell'Articolo 442 del c.p.p. e aggiunse una terza frase.

32. Nella sezione intitolata “Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo”, l'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 prevedeva:

###### Articolo 7

“1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione “pena dell'ergastolo” deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo”.

33. Le parti rilevanti delle disposizioni del CPP che disciplinano il rito abbreviato, come modificato dalla Legge n. 479 del 16 dicembre 1999 e dal decreto-legge n. 341 del 2000, recitano come segue:

Articolo 438

“1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti ...

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato ... può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. ...

...”

Articolo 441

“1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 [disposizioni che regolano il potere del giudice di disporre d'ufficio la produzione di prove essenziali e la possibilità per il pubblico ministero di modificare l'imputazione].

...

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

...

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, comma 2, 3 e 4 [questi paragrafi consentono alle parti di porre domande ai testimoni e ai periti tramite il tramite del giudice e concedono all'imputato il diritto di chiedere di essere interrogato]”.

Articolo 442

“1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti [queste disposizioni riguardano il proscioglimento, l'assoluzione e la condanna].

1 *bis*. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo [cui si fa riferimento] di cui all'articolo 416, comma 2 [il fascicolo detenuto dall'ufficio del pubblico ministero sui passi compiuti nell'indagine preliminare], la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3 [relativi ai passi compiuti nell'indagine successivi alla citazione a giudizio dell'imputato] e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. [Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno... è sostituita quella dell'ergastolo.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

...”

Articolo 443

“1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.

...

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599”.

II. GIURISPRUDENZA NAZIONALE

### **A. Giurisprudenza della Corte Costituzionale**

1. *Sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 23 aprile 1991*

34. Con la sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, la Corte Costituzionale ha annullato le disposizioni del CPP in base alle quali il rito abbreviato era stato reso disponibile per le persone accusate di reati punibili con l'ergastolo. Ha rilevato, in particolare, che tali disposizioni avevano ecceduto i poteri che il Parlamento aveva delegato al Governo con l'intento di adottare il nuovo CPP.

2. *Sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 3 luglio 2013*

35. Su rinvio della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel caso n. 34472 del 10 settembre 2012 (noto come “*Ercolano*”), la Corte Costituzionale ha esaminato la questione della compatibilità dell'articolo 7 del Decreto-legge n. 341 del 2000 (si veda § 32) con la Costituzione Italiana e con la Convenzione, come interpretata nella sentenza *Scoppola* (sopra citata), con particolare riguardo all'effetto retroattivo di tale disposizione nei casi in cui gli imputati avessero richiesto di essere giudicati con il rito abbreviato mentre era in vigore la legge n. 479 del 1999, ma fossero stati condannati in una fase successiva, ossia dal pomeriggio del 24 novembre 2000, quando era entrato in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000, e avessero così subito la pena più grave prevista da tale decreto.

36. La sentenza della Corte Costituzionale è partita dal presupposto della corte remittente, secondo cui la questione di costituzionalità in esame riguardava casi identici a quello della sentenza *Scoppola* (sopra citata), cioè casi in cui la richiesta di essere giudicati con il rito abbreviato fosse stata formulata mentre era in vigore la legge n. 479 del 1999.

37. Le parti pertinenti di tale sentenza recitano come segue:

“9. Nel merito, ...

... La sentenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, *Scoppola* contro Italia ha affermato che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. costituisce «una disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato» e che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, nonostante la formulazione, non è in realtà una norma interpretativa, perché «l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non presentava alcuna ambiguità particolare; esso indicava chiaramente che la pena dell'ergastolo era sostituita da quella della reclusione di anni trenta, e non faceva distinzioni tra la condanna all'ergastolo con o senza isolamento diurno». Inoltre, aggiunge la sentenza *Scoppola*, «il Governo non ha prodotto esempi di conflitti giurisprudenziali ai quali l'art. 442 sopra citato avrebbe presumibilmente dato luogo».

Si tratta di valutazioni ineccepibili anche in base all'ordinamento interno. ...

In sostanza, l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, con il suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all'ergastolo di imputati ai quali era applicabile il prece-

dente testo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e che in base a questo avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione.

La Corte EDU, con la sentenza *Scoppola* del 17 settembre 2009, ha ritenuto, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, che «l'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa», che si traduce «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato».

Si tratta, nell'ambito dell'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di un principio analogo a quello contenuto nel quarto comma dell'art. 2 cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango di principio della Convenzione.

Posto questo principio la Corte ha rilevato che «l'articolo 30 della legge n. 479 del 1999 si traduce in una disposizione penale posteriore che prevede una pena meno severa» e che «l'articolo 7 della Convenzione [...] imponeva dunque di farne beneficiare il ricorrente».

38. Su tali basi, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la questione relativa alla costituzionalità dell'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 in relazione all'articolo 7 della Convenzione fosse fondata e ha dichiarato che l'articolo 7(1) del decreto-legge n. 341 del 2000 fosse incostituzionale in quanto, nonostante fosse qualificato come legge di "interpretazione autentica" (si veda § 32 sopra), aveva ingiustamente determinato la sua applicazione retroattiva ai procedimenti in corso.

39. Allo stesso tempo, la Corte Costituzionale ha precisato che l'articolo 7(2) del decreto legge, che modifica l'articolo 442 § 2 del CPP, si limitava a stabilire le nuove norme relative al rito abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo, da applicare "a regime" e quindi, nelle fattispecie successive alla sua entrata in vigore. Di conseguenza, l'opzione di un giudizio con rito abbreviato per imputati passibili di ergastolo (con o senza isolamento diurno) rimaneva aperta, ma con un diverso quadro sanzionatorio.

40. Infine, la Corte Costituzionale ha chiarito che la revisione dell'ordinanza di esecuzione fosse il procedimento appropriato per ottenere una riduzione della pena nei casi in cui la condanna dell'imputato fosse divenuta definitiva. Ciò riguardava, in particolare, casi identici a quello di *Scoppola* (ibid.), ossia quelli in cui un ricorrente fosse stato giudicato con il rito abbreviato a seguito di una richiesta presentata mentre era in vigore la Legge n. 479 del 1999.

## **B. Giurisprudenza della Corte di Cassazione**

### *1. Le sentenze della Corte di Cassazione successive alla sentenza Scoppola*

41. A seguito della sentenza della Corte nel caso *Scoppola* (sopra citata), molti condannati a pena dell'ergastolo hanno chiesto la revisione degli ordini di esecuzione, richiedendo che la loro pena fosse ridotta a trent'anni di reclusione. I tribunali nazionali, in qualità di giudici dell'esecuzione, hanno rigettato tali istanze; gli imputati hanno quindi proposto ricorso in punto di diritto.

42. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che solo gli imputati che avevano optato per il giudizio con rito abbreviato tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000 - ossia, tra l'entrata in vigore della legge n. 479 del 16 dicembre 1999 e l'entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000 - avevano diritto alla riduzione della pena (si veda, *inter alia*, le sentenze n. 8689 del 2 dicembre 2011, n. 25227 del 10 gennaio 2012, n. 5134 dell'11 febbraio 2012 e n. 48329 del 13 novembre 2012).

2. *Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 34233 del 19 aprile 2012 (nota come “Giannone”)*

43. Con la sentenza n. 34233, depositata presso la cancelleria il 7 settembre 2012, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che i principi enunciati nella sentenza *Scoppola* (sopra citata) dovessero essere letti insieme alle norme procedurali che regolano il rito abbreviato. In tal senso, la data della presentazione della richiesta di giudizio con rito abbreviato è stata considerata l'elemento determinante, unitamente al *tempus commissi delicti* (cioè, il momento della commissione del reato), per stabilire quale legge fosse applicabile nella determinazione della pena rilevante.

44. Secondo la Corte di Cassazione, la questione della successione delle leggi penali esaminata nella sentenza *Scoppola* (sopra citata) sorge esclusivamente nei casi in cui l'imputato abbia richiesto di essere giudicato con rito abbreviato secondo la *lex mitior* - vale a dire, tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000 - acquisendo così il diritto alla pena più mite di trent'anni di reclusione.

45. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che, alla luce dell'articolo 7 della Convenzione, interpretato nella sentenza *Scoppola* (sopra citata), il principio di retroattività della *lex mitior* garantiva che la durata del procedimento non pregiudicasse l'imputato, che avrebbe potuto incorrere in una pena più severa rispetto a quella applicabile se il procedimento fosse terminato prima. La Corte ha quindi considerato che la legge applicabile più favorevole dovesse essere identificata in un periodo diverso da quello di riferimento nei processi condotti con rito ordinario. Infatti, mentre in quest'ultimo caso il periodo di riferimento andava dalla data della commissione del reato fino alla data della condanna definitiva, nei processi condotti con rito abbreviato la legge applicabile più favorevole doveva essere identificata nel periodo compreso tra la richiesta di giudizio con rito abbreviato e la data della condanna definitiva. Secondo la Corte di Cassazione, qualora la pena applicabile fosse stata riesaminata e ridotta a seguito della decisione dell'imputato di essere giudicato con rito abbreviato, non si poteva considerare solo il momento della commissione del reato, poiché l'identificazione della pena applicabile era strettamente legata all'accesso dell'imputato al rito abbreviato.

46. In sintesi: “È tale richiesta [per il rito abbreviato], in definitiva, a cristallizzare, in relazione al reato o ai reati per i quali si procede, il trattamento sanzionatorio vigente al momento di essa”.

47. La Corte ha concluso che, qualora un imputato, come nel caso in esame, avesse optato per il giudizio con rito abbreviato dopo l'entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 (che prevedeva che la pena di trent'anni di reclusione fosse sostituita dalla pena dell'ergastolo senza isolamento diurno), non vi sarebbe stata alcuna violazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, né sarebbe stata frustrata alcuna aspettativa legittima dell'imputato, poiché durante il periodo di riferimento (dalla richiesta di giudizio con rito abbreviato fino alla data della condanna definitiva) l'ordinamento giuridico non prevedeva la possibilità di essere condannati a trent'anni di reclusione.

3. *La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18821 del 7 maggio 2014 (nota come “Ercolano”)*

48. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 2013 (si veda § 35) e in conformità con la precedente sentenza *Giannone* (si veda § 43), con la sentenza n. 18821 del 7 maggio 2014, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che i giudici dell'esecuzione avevano l'obbligo di ridurre le pene dell'ergastolo inflitte a coloro che avevano

optato per il rito abbreviato tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, indipendentemente dal fatto che fosse stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

49. La motivazione della sentenza, per quanto rilevante, recita come segue:

“5. ... La richiesta di giudizio abbreviato formulata nel vigore della così detta “legge intermedia”, L. n. 479 del 1999, art. 30, comma 1, lett. b), in relazione ai reati punibili con l'ergastolo individua, pertanto, il più mite trattamento sanzionatorio da applicare in caso di condanna, nulla rilevando che, nel momento in cui interviene la relativa decisione, il corrispondente quadro normativo risulta essere stato - *medio tempore* - modificato in senso più rigoroso..

...

5.1 Conclusivamente, con riferimento al mutamento di disciplina della pena, la regola in esame opera nell'ipotesi in cui la fattispecie complessa a cui innanzi si faceva cenno risulti essere stata integrata in tutte le sue componenti durante la vigenza della *lex mitior intermedia*, vale a dire tra il 2 gennaio e il 23 novembre 2000: in particolare, l'interessato deve avere chiesto, in tale arco temporale, l'accesso al rito semplificato, evento processuale - questo - che, come si è detto, cristallizza la pena meno severa in quel momento prevista, attribuendo al dato normativo di riferimento efficacia retroattiva rispetto alla data di consumazione del fatto-reato (se risale ad epoca in cui l'accesso al rito non era consentito) e ultrattiva rispetto al superamento del citato dato normativo ad opera della legge successiva più severa. ...”.

50. A seguito delle sentenze *Giannone ed Ercolano*, la Corte di Cassazione ha mantenuto un orientamento costante nel rifiutare l'applicazione dei principi stabiliti nella sentenza *Scoppola* (sopra citata) a persone condannate all'ergastolo in procedimenti che non erano identici a quelli di quel caso, in quanto gli imputati non avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato previsto dalla legge n. 479 del 1999 o, se lo avevano fatto, avevano successivamente ritirato la richiesta (si veda, *inter alia*, Corte di Cassazione, n. 15748 del 21 gennaio 2014, n. 34158 del 1 agosto 2014, n. 7162 del 21 dicembre 2015, e n. 11916 del 21 novembre 2018).

### III. RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

51. La Raccomandazione n. R (87) 18 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri riguarda la semplificazione della giustizia penale. Tale raccomandazione, che si riferisce al giudizio abbreviato e semplificato, è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987. Le parti rilevanti recitano come segue:

“Visto l'aumento del numero dei casi penali sottoposti ai tribunali, e in particolare quelli che comportano pene minori, nonché i problemi causati dalla durata delle procedure penali;

Considerato che il ritardo nel trattare i crimini porta la giustizia penale in cattiva luce e compromette il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia;

Considerato che i ritardi nell'amministrazione della giustizia penale potrebbero essere rimediati non solo con l'assegnazione di risorse specifiche e il modo in cui tali risorse sono utilizzate, ma anche con una definizione più chiara delle priorità per la conduzione della politica criminale, sia sotto il profilo formale che sostanziale, attraverso:

...

- l'adozione delle seguenti misure per il trattamento dei reati minori e di massa:
- i cosiddetti procedimenti abbreviati,
- le soluzioni extragiudiziali da parte delle autorità competenti in materia penale e altre autorità intervenienti, come possibile alternativa all'azione penale,
- le cosiddette procedure semplificate;

- la semplificazione delle procedure giuridiche ordinarie;

...

III. Semplificazione delle procedure giuridiche ordinarie

*a. Indagine giudiziaria preliminare e in sede di udienza di primo grado*

...

4. Qualora vi sia un'indagine preliminare, questa deve essere svolta secondo una procedura che escluda tutte le formalità superflue e, in particolare, eviti la necessità di un'udienza formale dei testimoni nei casi in cui l'imputato non contesti i fatti.

...”.

IN DIRITTO

I. AMMISSIBILITÀ

52. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato né inammissibile per altri motivi previsti dall'articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ammissibile.

II. MERITO

**A. La presunta violazione dell'articolo 7 della Convenzione**

53. Il ricorrente ha lamentato che, essendo stato condannato all'ergastolo, gli fosse stata inflitta una pena più severa di quella prescritta dalla legge che, tra tutte le leggi in vigore nel periodo intercorso tra la commissione del reato e l'emissione della sentenza definitiva, era la più favorevole a lui.

54. Egli ha sostenuto, in particolare, che nel corso del procedimento penale a suo carico, i tribunali nazionali avevano “inventato un nuovo criterio”, comportante la necessità di aver richiesto il giudizio secondo il rito abbreviato durante il periodo in cui era in vigore la legge n. 479 del 1999. Secondo il ricorrente, invece, ciò che contava per poter beneficiare della sanzione più favorevole era il fatto che i reati per i quali era giudicato si fossero verificati prima dell'entrata in vigore della legge più favorevole. Il ricorrente ha invocato l'articolo 7 della Convenzione, il quale dispone quanto segue:

“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”.

*1. Le osservazioni delle parti*

**(a) Le osservazioni del ricorrente**

55. Il ricorrente ha fatto affidamento sulle conclusioni della Corte nella causa *Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], n. 10249/03, § 113, 17 settembre 2009, nel senso che l'articolo 442 § 2 del CPP costituiva una disposizione di diritto penale sostanziale riguardante la durata della pena da infliggere in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

56. Il ricorrente ha sostenuto che, essendo stato giudicato con rito abbreviato, aveva diritto alla pena più mite prevista dalla legge per tale procedimento (vale a dire trent'anni di reclusione ai sensi dell'articolo 442 § 2 del CPP, come modificato dalla legge n. 479 del 1999; si veda § 30).

**(b) Le osservazioni del Governo**

57. Il Governo ha sottolineato che la situazione del ricorrente differiva da quella esaminata nel caso *Scoppola* (sopra citata). A differenza del ricorrente in quel caso, il ricorrente nel caso presente aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato in un momento in cui la pena massima applicabile per i reati cumulativi previsti da tale procedimento era già stata modificata da trent'anni di reclusione all'ergastolo senza isolamento diurno. In tale contesto, il Governo ha osservato che, a differenza del ricorrente in *Scoppola* (ibid.), il ricorrente nel presente caso non era stato direttamente influenzato dall'applicazione retroattiva dell'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000. Ha inoltre rilevato che, nel caso *Scoppola* (ibid.), la Corte aveva concluso che l'articolo 7 della Convenzione era stato violato nei confronti di quei convenuti che avevano fatto richiesta di giudizio con rito abbreviato prima del 24 novembre 2000, incluso il ricorrente in quel caso.

58. Per quanto riguarda i principi applicabili alla successione delle leggi penali, il Governo ha sottolineato che occorre distinguere tra due tipi di disposizioni: quelle che regolano direttamente la pena applicabile per ciascun reato e quelle relative a procedure speciali (come il rito abbreviato), che potrebbero influire solo indirettamente sulla pena. Nei casi riguardanti il secondo tipo di disposizione, l'imputato ha stipulato un accordo con lo Stato, come parte della sua strategia difensiva. Di conseguenza, la data in cui tale accordo era stato raggiunto è risultata determinante per stabilire la pena applicabile che l'imputato rischiava di incorrere, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza *Giannone* (si veda § 43).

59. In sintesi, il periodo di tempo per individuare la disposizione più favorevole ai sensi della legge penale decorreva dalla data della richiesta di giudizio con rito abbreviato fino alla data della condanna.

60. Pertanto, il Governo ha contestato che vi fosse stata un'applicazione retroattiva della legge penale a detrimento del ricorrente nel suo caso.

## 2. Valutazione della Corte

### (a) Principi Generali

61. La Corte ribadisce che la garanzia sancita dall'articolo 7, che costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto, occupa un posto di rilievo nel sistema di protezione della Convenzione, come sottolineato dal fatto che non è consentita alcuna deroga a tale garanzia ai sensi dell'Articolo 15, nemmeno in tempo di guerra o altra emergenza pubblica che minacci la vita della nazione. Tale garanzia deve essere interpretata e applicata, come emerge dal suo oggetto e scopo, in modo da fornire tutele efficaci contro procedimenti penali, condanne e punizioni arbitrarie (si veda *Del Río Prada c. Spagna* [GC], n. 42750/09, § 77, CEDU 2013; *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], n. 35343/05, § 153, CEDU 2015; e *Ilenseher c. Germania* [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, § 202, 4 dicembre 2018).

62. La Corte ribadisce che l'articolo 7 della Convenzione non solo garantisce il principio della non retroattività delle leggi penali più severe, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge penale più favorevole. Tale principio è incarnato dalla regola secondo cui, qualora vi siano differenze tra la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali successive emanate prima che venga emessa una sentenza definitiva, i tribunali devono applicare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato (si veda *Scoppola*, sopra citata, § 109; *Parere consultivo sulla tecnica del "rinvio generale" o "rinvio per definizione" nella definizione di un reato e sugli standard di confronto tra la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e la legge penale modificata*, [GC], richiesta n. P16-2019-001, Corte costituzionale armena, § 81, 29 maggio 2020

(“*Parere consultivo P16-2019-001*”); e *Jidic c. Romania*, n. 45776/16, § 80, 18 febbraio 2020). Il principio di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole si applica anche nel contesto di una modifica relativa alla definizione del reato (si veda *Parmak e Bakır c. Turchia*, nn. 22429/07 e 25195/07, § 64, 3 dicembre 2019, e *Parere consultivo P16-2019-001*, sopra citata, § 82).

63. Non è compito della Corte esaminare *in abstracto* se la mancata applicazione retroattiva della nuova legge penale sia, di per sé, incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione. Questa questione deve essere valutata caso per caso, tenendo in considerazione le circostanze specifiche di ciascun caso, in particolare se i tribunali nazionali abbiano applicato la legge le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato (si veda *Maktouf e Damjanović c. Bosnia ed Erzegovina* [GC], nn. 2312/08 e 34179/08, § 65, CEDU 2013, e *Jidic*, sopra citata, § 82). Ciò che è cruciale è stabilire se, a seguito di una valutazione concreta degli atti specifici, l’applicazione di una legge penale piuttosto che di un’altra abbia posto l’imputato in una situazione di svantaggio per quanto riguarda la pena inflitta (si veda *Maktouf e Damjanović*, sopra citata, §§ 69-70, e *Jidic*, sopra citata, § 85).

**(b) Applicazione dei principi sopra indicati al caso di specie**

64. Non è contestato che, nel caso in esame, i reati di cui l’imputato era accusato erano punibili cumulativamente con l’ergastolo e l’isolamento diurno e che, all’epoca in cui furono commessi, nel 1983, il CPP non prevedeva la possibilità di un giudizio secondo il rito abbreviato (si veda § 6).

65. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio per la prima volta nel 1995, momento in cui, alla luce della sentenza n. 176 del 1991 della Corte Costituzionale (si veda § 34), gli era ancora precluso il ricorso al giudizio abbreviato.

66. Quando la legge n. 479 del 1999 ha reintrodotto la possibilità per gli imputati punibili con l’ergastolo di optare per il giudizio abbreviato e, di conseguenza, di affrontare una pena massima di trent’anni di reclusione, il procedimento relativo al caso del ricorrente era pendente in primo grado.

67. In conformità con le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 4-ter del Decreto-legge n. 82 del 2000, entrato in vigore l’8 giugno 2000, era consentito agli imputati di richiedere il giudizio abbreviato alla prima udienza utile. Tuttavia, il ricorrente non ha usufruito di tale possibilità (si veda §§ 8-9).

68. La Corte osserva che la condanna in primo grado del ricorrente è stata annullata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, la quale ha rimesso il caso al pubblico ministero per un nuovo rinvio a giudizio dinanzi al tribunale competente (si veda § 13). Il 2 ottobre 2012, una volta nuovamente rinviato a giudizio, il ricorrente ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato (si veda § 14). Al ricorrente è stato concesso l’accesso a tale rito e, a seguito del giudizio, è stato condannato all’ergastolo senza isolamento diurno (si veda § 17).

69. La Corte prende atto del fatto, sottolineato dal Governo e derivante dalle decisioni nazionali sul merito del caso, così come dalla giurisprudenza nazionale consolidata, che, a differenza del ricorrente nel caso *Scoppola* (sopra citata), il ricorrente nel caso in esame ha richiesto il giudizio abbreviato molto tempo dopo che il quadro normativo in materia di condanna nel giudizio abbreviato era stato modificato in termini più severi, poiché il termine massimo di trent’anni di reclusione era stato sostituito con l’ergastolo senza isolamento diurno dall’articolo 7 del Decreto-legge n. 341 del 2000, entrato in vigore il 24 novembre 2000.

70. In questo contesto, la questione a cui la Corte deve rispondere è se, alla luce dei principi stabiliti nel caso *Scoppola* (sopra citata), il periodo di tempo entro il quale deve essere individuata la legge più favorevole debba decorrere *in abstracto* dalla commissione del reato fino alla condanna definitiva o se, quando si tratta di procedure semplificate - che dipendono da una richiesta dell'imputato - il periodo debba iniziare dal momento in cui tale richiesta è formulata. Infatti, è in quel momento che l'imputato acquisisce il diritto di beneficiare della riduzione di pena derivante dalla sua scelta di rinunciare a determinati diritti processuali.

71. La Corte ribadisce sin dall'inizio che il principio di retroattività della legge penale più favorevole implica che, laddove vi siano differenze tra la legge penale vigente al momento della commissione del reato e le leggi penali successive emanate prima che venga emessa una sentenza definitiva, i tribunali devono applicare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato (si veda *Scoppola*, sopra citata, § 109).

72. Osserva inoltre che le parti non erano d'accordo sull'identificazione dell'articolo 442 § 2 del CPP, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, come legge penale più favorevole nel caso in questione.

73. Infatti, il ricorrente, facendo affidamento sulla sentenza *Scoppola* (sopra citata, § 119), ha sostenuto che tale disposizione conteneva la pena più lieve prevista dalla legge nel contesto del giudizio abbreviato tra tutte le leggi emanate tra il momento della commissione dei suoi reati e l'emissione della sentenza definitiva.

74. Al contrario, secondo il Governo e la giurisprudenza nazionale su cui esso si basava (nello specifico la sentenza *Giannone* delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; si veda § 43), era la data della richiesta dell'imputato di essere giudicato con rito abbreviato a segnare l'inizio del periodo di tempo da prendere in considerazione per l'identificazione della legge che prescriveva la pena più lieve. Da questo punto di vista, quindi, la pena di trent'anni di reclusione prevista dalla legge n. 479 del 1999 sarebbe stata la pena più lieve solo se l'imputato avesse richiesto di essere giudicato con rito abbreviato quando le disposizioni di tale legge erano in vigore, cosa che il ricorrente non aveva fatto.

75. La Corte ribadisce che il suo esame non comporta una valutazione *in abstracto* circa la questione se la mancata applicazione retroattiva della nuova legge penale sia, per se, incompatibile con l'articolo 7 della Convenzione, poiché tale esame deve essere effettuato tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso (si veda *Jidic*, sopra citata, § 85; *Maktouf e Damjanović*, sopra citata, § 65; e *Mørck Jensen c. Danimarca*, n. 60785/19, § 45, 18 ottobre 2022).

76. La Corte osserva inoltre che l'introduzione del giudizio abbreviato da parte del legislatore italiano mirava espressamente a semplificare e quindi accelerare i procedimenti penali, e che la Raccomandazione n. R (87) 18 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla semplificazione della giustizia penale (si veda § 51) sollecitava gli Stati membri, tenendo conto dei principi costituzionali e delle tradizioni giuridiche specifiche di ciascuno Stato, a introdurre procedure semplificate e sommarie (quest'ultime anche denominate "patteggiamento" - "*plea bargaining*" o "transazioni penali" - "*transactions pénales*"), con l'obiettivo specifico di affrontare i problemi posti dalla durata dei procedimenti penali (si veda *Di Martino e Molinari c. Italia*, nn. 15931/15 e 16459/15, § 34, 25 marzo 2021).

77. In tale contesto, la Corte non può trascurare il fatto che, come evidenziato nella prassi nazionale (si veda paragrafi 43 *et seq.*), nel contesto del giudizio abbreviato, gli aspetti sostanziali e procedurali sono strettamente interconnessi, in quanto il giudizio abbreviato consiste in un ac-

cordo tra l'imputato e lo Stato, in base al quale l'imputato rinuncia a una serie di garanzie procedurali in cambio di una riduzione fissa della pena (si veda *Scoppola*, sopra citata, § 143).

78. La Corte ribadisce che, mentre l'articolo 7 della Convenzione garantisce che i reati e le relative pene siano chiaramente definiti dal diritto penale sostanziale, esso non stabilisce alcun requisito relativo alla procedura con cui tali reati devono essere indagati e portati a processo (si veda *Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, nn. 11082/06 e 13772/05, § 789, 25 luglio 2013). La Corte ritiene che le scelte procedurali dell'imputato e i successivi termini di qualsiasi accordo tra l'imputato e lo Stato siano determinanti per quanto riguarda la pena applicabile, poiché la durata della pena ridotta che può essere inflitta in caso di condanna è chiaramente identificata dalla legge in vigore al momento dell'accordo a cui l'imputato aderisce.

79. Infatti, è la pena applicabile al momento dell'accordo in questione che l'imputato sceglie di accettare; pertanto, è quella pena che deve essere confrontata con le pene successive previste dal legislatore nel contesto del giudizio abbreviato per identificare la legge più favorevole, mentre le pene applicabili nell'ambito del giudizio abbreviato prima che l'imputato abbia scelto di essere giudicato con tale procedimento rimangono inapplicabili alla sua situazione specifica.

80. Di conseguenza, è in tale contesto che deve essere valutato se i tribunali nazionali si siano conformati all'obbligo di applicare, tra diverse leggi penali, quella le cui disposizioni sono le più favorevoli all'imputato (si veda *Scoppola*, sopra citata, § 108). Infatti, pur rimanendo valido il principio secondo cui, in presenza di differenze tra la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali successive emanate prima della pronuncia di una sentenza definitiva, i tribunali devono applicare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, si deve tenere debito conto del fatto che il legislatore può legittimamente subordinare l'applicazione di alcune o tutte le disposizioni successive di legge a eventi specifici, come - in particolare - una richiesta da parte dell'imputato e/o l'accordo dell'imputato, entro un termine stabilito, per essere giudicato con il rito abbreviato (si veda, *mutatis mutandis*, *Di Martino e Molinari*, citati sopra, §§ 34 *et seq.*).

81. A questo proposito, la Corte osserva che, a differenza del ricorrente nella causa *Scoppola* (sopra citata), il quale richiese il giudizio abbreviato all'udienza preliminare immediatamente dopo l'emanazione della Legge n. 479 del 1999, nel caso di specie il ricorrente non si avvale della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, come avrebbe avuto diritto a fare in base alle disposizioni transitorie rilevanti. Al contrario, scelse deliberatamente di presentare tale richiesta diversi anni dopo, dopo essere stato nuovamente rinviato a giudizio, il 2 ottobre 2012 (si veda § 14).

82. A quel momento, come ulteriormente confermato dalla Corte costituzionale (si veda sentenza n. 210 del 2013, citata nel paragrafo 39), l'articolo 442 § 2 del CPP, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, prevedeva che, in caso di condanna nel rito abbreviato per reati punibili con l'ergastolo con isolamento diurno, la pena appropriata sarebbe stata l'ergastolo senza isolamento diurno. Pertanto, al momento in cui il ricorrente richiese il giudizio abbreviato, la pena della reclusione a trent'anni non era più una sanzione possibile per i reati di cui era accusato nel suo processo con tale rito.

83. La Corte è consapevole delle seguenti considerazioni enunciate in *Scoppola* (sopra citata, § 115, enfasi aggiunta):

“... Considerato il fatto che, su richiesta del ricorrente, il GUP ha poi *accettato* di applicare

il giudizio abbreviato ..., la Corte ritiene che l'articolo 30 della legge n. 479 del 1999 si traduce in una disposizione penale posteriore che prevede una pena meno severa. L'articolo 7 della Convenzione, così come interpretato nella presente sentenza ..., imponeva dunque di farne beneficiare il ricorrente”.

Infatti, piuttosto che essere considerata *in abstracto*, l'identificazione della legge più favorevole tra tutte le leggi in vigore durante il periodo tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva (*ibid.*, § 119) era strettamente legata, nel caso in esame, all'accordo del tribunale nazionale alla richiesta del ricorrente di essere giudicato con il rito abbreviato.

84. La Corte osserva, inoltre, che la legge italiana offre all'imputato la possibilità di scegliere tra diverse procedure, alcune delle quali concedono un beneficio sotto forma di una riduzione della pena in cambio della rinuncia a determinate garanzie procedurali. Esistono diversi percorsi procedurali di questo tipo e relative pene a disposizione dell'imputato. Occorre considerare il passaggio da un percorso all'altro, con la relativa riduzione delle pene, che dipende dalle scelte procedurali e difensive effettuate dall'imputato e gioca un ruolo (dalla commissione del reato alla condanna definitiva) nel determinare il momento di inizio del periodo di tempo entro cui identificare la pena più mite, fino alla pronuncia definitiva della causa. Pertanto, le pene astrattamente applicabili nel rito abbreviato prima che l'individuo faccia una scelta non devono essere considerate tra quelle rilevanti per l'identificazione della *lex mitior* in un caso dato, poiché non riguardano gli strumenti giuridici applicabili *in concreto* nella situazione dell'imputato. Una conclusione contraria minerebbe la logica sottesa all'offerta di un beneficio in cambio della rinuncia a garanzie procedurali, che è al centro della scelta del legislatore italiano di accelerare i procedimenti penali in tale maniera (si veda §§ 51 e 76).

85. Nelle circostanze del caso in esame, è pertanto la data della richiesta del ricorrente di essere giudicato con il rito abbreviato che segna l'inizio del periodo di tempo da prendere in considerazione per l'identificazione della legge che prescrive la pena più mite. La Corte concorda, inoltre, con le argomentazioni del Governo, basate sulla giurisprudenza interna rilevante menzionata nelle decisioni sul merito del caso del ricorrente (si vedano le sentenze della Corte di Cassazione *Giannone ed Ercolano* citate ai §§ 43-49 e la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013, citata nei §§ 35 *et seq.*), secondo cui i fatti del caso in esame differiscono da quelli della causa *Scoppola* (sopra citata), in quanto il ricorrente aveva richiesto, e gli era stato concesso, il giudizio con il rito abbreviato in un momento in cui la legge n. 479 del 1999 non era più in vigore e, in ogni caso, molto tempo dopo che il quadro normativo interno in materia di determinazione delle pene era stato modificato in termini più severi.

86. A tale proposito, il ricorrente non ha fornito alcuna ragione che potesse giustificare la sua tardiva richiesta e la sua scelta di non presentare tale richiesta mentre la legge n. 479 del 1999 era in vigore, pur essendogli possibile farlo (si vedano §§ 55-56).

87. Considerando l'interazione tra gli aspetti sostanziali e procedurali nel contesto del rito abbreviato (si veda § 77), la Corte ritiene che, avendo scelto il rito abbreviato in un momento in cui le disposizioni della legge n. 479 del 1999, che prevedevano una pena massima di trent'anni di reclusione, erano state sostituite da quelle dell'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, che prevedevano una pena massima di ergastolo senza isolamento diurno, il ricorrente non avesse più diritto a una pena di trent'anni di reclusione.

88. Tenuto conto del fatto che, su richiesta del ricorrente, il giudice dell'udienza preliminare ha acconsentito all'applicazione del rito abbreviato, che non era disponibile al momento della commissione dei reati, la Corte ritiene che l'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, in vigore al momento della richiesta del ricorrente di essere giudicato con il rito abbreviato, costituisca una disposizione penale successiva che prevede una pena più mite.

89. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che, avendo condannato il ricorrente all'ergastolo senza isolamento diurno ai sensi di tale disposizione, i tribunali interni hanno effettivamente applicato la pena più mite nel suo caso (si veda, *mutatis mutandis*, *Ruban c. Ucraina*, n. 8927/11, § 46, 12 luglio 2016).

90. Ne consegue che non vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione.

### **B. Presunta violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione**

91. La Corte ha sottoposto alle parti, d'ufficio, una questione ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione riguardante l'aspettativa del ricorrente di incorrere in una pena massima di trent'anni di reclusione a seguito del giudizio con il rito abbreviato. L'articolo 6 § 1 recita:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente... da un tribunale ... chiamato a pronunciarsi ... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”.

#### *1. Le osservazioni delle parti*

92. Il ricorrente non ha presentato osservazioni in merito a tale questione.

93. Il Governo ha osservato che il ricorrente non poteva nutrire alcuna legittima aspettativa di incorrere in una pena diversa dall'ergastolo, poiché aveva richiesto il rito abbreviato dopo l'emanazione della legge che prevedeva una pena più severa (cioè il decreto-legge n. 341 del 2000).

#### *2. Valutazione della Corte*

94. La Corte ribadisce che, sebbene gli Stati contraenti non siano obbligati dalla Convenzione a prevedere procedure semplificate (si vedano *Hany c. Italia* (dec.), n. 17543/05, 6 novembre 2007, e *Morabito c. Italia* (dec.) n. 21743/07, 27 aprile 2010), laddove tali procedure esistano e siano state adottate, i principi di un equo processo richiedono che gli imputati non siano arbitrariamente privati dei vantaggi loro collegati (si veda *Scoppola*, sopra citata, § 139).

95. Nel caso di specie, è indiscusso che, richiedendo il rito abbreviato, il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia e quindi in grado di verificare le conseguenze di tale richiesta, abbia inequivocabilmente rinunciato al suo diritto all'udienza pubblica, a convocare testimoni, a produrre nuove prove e a controesaminare i testimoni dell'accusa (*ibid.*).

96. La Corte osserva che tale rinuncia è stata fatta in cambio di determinati vantaggi, che, al momento della presentazione della richiesta del ricorrente, il 2 ottobre 2012, includevano la non imposizione dell'isolamento diurno con la pena dell'ergastolo in caso di condanna, come previsto dall'articolo 442 § 2 del CPP come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, entrato in vigore il 24 novembre 2000.

97. Sulla base del quadro giuridico vigente al momento della richiesta della procedura semplificata, il ricorrente non poteva legittimamente aspettarsi di ricevere una pena diversa dall'ergastolo senza isolamento diurno, in conseguenza della scelta procedurale da lui compiuta.

98. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che l'imposizione di tale pena fosse prevedibile e, pertanto, non abbia violato il diritto del ricorrente a un equo processo. Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. *Dichiara*, all'unanimità, il ricorso ammissibile;
2. *Ritiene*, con sei voti contro uno, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 7 della Convenzione;
3. *Ritiene*, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Redatto in inglese e notificato per iscritto il 17 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ilse Freiwirth  
Cancelliere

Ivana Jelić  
Presidente